

COORDINAMENTO DEI DIFENSORI CIVICI METROPOLITANI

Dichiarazione di intenti

L'evoluzione istituzionale dell'ordinamento della Repubblica attribuisce sempre maggior rilevanza e responsabilità a livello comunale, recuperando peraltro una marcata tradizione del nostro Paese. E'esperienza generale che l'impatto dei cittadini con il sistema della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici si concretizza primariamente e innanzitutto a livello comunale.

Da ciò derivano peculiari responsabilità alla difesa civica comunale sul piano della tutela dei diritti e degli interessi alla regolarità, trasparenza, equità, imparzialità nell'azione comunale per i cittadini e, più in generale, per tutti gli interlocutori delle istituzioni e degli enti facenti capo ai comuni.

I difensori civici delle città metropolitane, consapevoli di tali responsabilità, intendono farsi promotori di ogni iniziativa finalizzata al completamento e al rafforzamento della difesa civica comunale con l'obiettivo di assicurare la disponibilità di difesa civica in tutto il territorio nazionale e nei confronti delle amministrazioni di ogni livello istituzionale.

A tale scopo essi si costituiscono in Coordinamento dei difensori civici metropolitani come sede di promozione della cultura della difesa civica e di un ordinamento in linea con i più maturi standard internazionali di difesa civica, di stimolo per favorire condizioni di maggior efficacia per la propria azione, di raccordo con i difensori civici operanti ai vari livelli sia in ambito nazionale che internazionale, di impulso per costruire sempre più adeguate espressioni di rappresentanza della difesa civica comunale nei rapporti con le istituzioni e con il contesto sociale e civile, di raccordo unitario tra le rappresentanze della difesa civica operante nei diversi ambiti istituzionali.

Regolamento di funzionamento del Coordinamento dei difensori civici metropolitani

Art. 1

Il Coordinamento dei difensori civici metropolitani è costituito dai difensori civici delle città metropolitane individuate dal vigente ordinamento.

Art. 2

Il Coordinamento elegge fra i propri componenti un coordinatore ed una giunta esecutiva composta da tre membri, fra i quali è compreso il coordinatore che la presiede. L'elezione del coordinatore e della giunta esecutiva avvengono nella stessa seduta nella quale si vota per prima per la nomina del coordinatore.

Viene eletto coordinatore in prima votazione, chi riporta almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

In seconda votazione, è sufficiente aver avuto una maggioranza di voti, pari ad almeno la metà più uno dei presenti, purché il numero dei presenti sia pari ad almeno la metà più uno del numero degli aventi diritto al voto (ex successivo art. 6, 2 c.).

Art. 3

Il coordinatore e la giunta esecutiva restano in carica per tre anni, salvo revoca decisa con votazione (a maggioranza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto) richiesta da almeno tre componenti del Coordinamento.

Art. 4

Alla scadenza del mandato e non oltre cinque giorni prima di tale data, il coordinatore, o in caso di sua decadenza, il membro più anziano d'età della giunta esecutiva, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo coordinatore e della giunta esecutiva.

Art. 5

Il coordinatore è l'organo di rappresentanza del Coordinamento, e ne dirige i lavori, predisponendo l'o.d.g. in collaborazione con gli altri membri della giunta esecutiva, tenendo conto di eventuali proposte ricevute da altri difensori civici metropolitani.

In caso di suo impedimento o di sua assenza, il coordinatore è sostituito da un membro della giunta esecutiva, da lui designato.

Art. 6

Le riunioni vengono convocate dal coordinatore almeno una volta ogni due mesi, ed alle loro sedute è ammessa la presenza di un dirigente - collaboratore per ogni partecipante.

Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto. E' ammessa - salvo per quanto previsto all'art. 2 - la presenza per delega con il limite di un numero di deleghe non superiore ad uno per ciascun presente.

Le riunioni sono programmate semestralmente con la contestuale individuazione di massima degli argomenti da trattare.

Art. 7

L'attività di segreteria è svolta dalla struttura organizzativa del coordinatore.

Letto, discusso e approvato all'unanimità in Venezia il giorno 21 gennaio 2007.

Dr. ALESSANDRO BARBETTA (Comune di Milano)

Dr. ALBERTO BRASCA (Comune di Firenze)

Avv. ALESSANDRO FILIPPI (Comune di Venezia)

Prof. EMILIO PAPA (Comune di Torino)

Dr. GIUSEPPE PEDERSOLI (Comune di Napoli)

Dr. GRAZIANO TIDORE (Comune di Sassari)

Avv. ANTONIO TITO (Comune di Palermo)